

Prot. 12 giugno 2014, n. 19114

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO: lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 13, comma 2;

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n. 28451;

PRESO ATTO che nell'attuazione del suddetto regolamento sono emerse alcune criticità e che nel relativo testo sono presenti alcuni refusi;

RILEVATA: pertanto, la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al regolamento in questione;

VISTE: la delibere n. 98 del 12 marzo 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al regolamento generale di ateneo sopra citato;

DECRETA

Articolo 1

1. Al *Regolamento Generale di Ateneo*, emanato con Decreto Rettorale del 5 agosto 2013, n. 28451 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'indice all'allegato 4 eliminare la seguente dicitura "*con autonomia gestionale e amministrativa*";

- All'articolo 3 dopo la dicitura "*Capo II*" inserire la seguente dicitura "*Capo VII, articolo 73, comma 1, lettera b) e c)*";

- All'articolo 10 dopo la dicitura "*del corso*" inserire la seguente dicitura "*e per le rappresentanze di cui all'articolo 73, comma 1, lett. B) e c) la cui nomina avviene con provvedimento del direttore del dipartimento.*".

- All'articolo 25, comma 1, sostituire comma 20 con 19;

- Agli articoli 34, comma 1; 42, comma 1 e 62, comma 1 la dizione "*all'articolo 96*" è sostituita con la dizione "*all'articolo 94*";

- Agli articoli: 121, comma 2; 129, comma 1 e 134, comma 1 la dizione "*articolo 167*" è sostituita con al dizione "*articolo 168*";

- Agli articoli: 121, comma 3, lettera e; 124, comma 2, lettera h; 129, comma 2, lettera d; 134, comma 2, lettera e la dizione "*titolo II*" è sostituita con al dizione "*titolo III*";

- Agli articoli: 127, comma 4; 133, comma 4; 141, comma 5; 145, commi 2 e 6; 150, comma 2; 151, comma 6; 155, comma 7; 160, comma 2; 161, comma 5 e 165, commi 2 e 6 dopo la dizione "*una sola volta*" è aggiunta dizione "*consecutivamente*".

- All'articolo 44, comma 3, dopo la dicitura "*all'articolo 22, comma 14*" eliminare la dicitura "*comma 2*";

- All'articolo 45, al fine del comma 3, inserire la seguente dicitura *“ovvero coloro che hanno terminato il corso e sono in attesa di sostenere l'esame finale.”*;
- All'articolo 48, comma 7 la dizione *“la dichiarazione di presentazione della lista”* è sostituita con la dizione *“la lista”*
- All'articolo 59 comma 1, sostituire la dicitura *“all'articolo 37”* con la dicitura *“all'articolo 45”*;
- All'articolo 64 comma 2, sostituire la dicitura *“all'articolo 110”* con la dicitura *“all'articolo 108”*;
- All'articolo 73 è inserito il comma 4: *“4. Le elezioni della rappresentanza di cui alla lettera a del comma 1 del presente articolo sono gestite dall'amministrazione centrale e sono indette con provvedimento del Rettore; le elezioni delle rappresentanze di cui alle lettere b) e c) sono gestite dall'amministrazione del dipartimento e sono indette con provvedimento del relativo direttore.”*;
- All'articolo 74 alla fine del comma 3 è inserita la seguente dicitura *“ovvero coloro che hanno terminato il corso e sono in attesa di sostenere l'esame finale.”*; ed al comma 5 sostituire la dicitura *“dell'amministrazione”* con la dicitura *“amministrativo”*;
- All'articolo 76 comma 1 sostituire la dicitura *“pubblicato sul sito web dell'ateneo”* con la dicitura *“predisposto dal competente ufficio amministrativo e reso disponibile nelle forme ritenute più idonee. Qualora non sia presentata alcuna candidatura, la procedura è ripetuta per una sola volta nei dodici mesi successivi la conclusione delle procedure.”*;
- All'articolo 76 comma 2, dopo la dicitura *“è ripetuta”* è inserita la seguente dicitura *“per una sola volta”*;
- All'articolo 112 i commi 1, 2 e 3 sono così riformulati:
 1. *Presso ciascun dipartimento è istituita una commissione, e composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del consiglio del dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti. Nella componente docente è compreso anche il direttore del dipartimento o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.*
 2. *Presso ciascuna scuola è istituita una commissione paritetica, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio della scuola e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il presidente della scuola o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.*
 3. *Presso ciascun corso di studio è istituita una commissione paritetica, e composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel consiglio di corso di studio e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il presidente del corso di studio o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.*
- All' articolo 112 è inserito il comma 7 bis *“7.bis In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa degli studenti nelle commissioni suddette, si procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. In mancanza di sostituti la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.”*;
- All'articolo 133 al comma 3 sostituire la dicitura *“afferenti al centro”* con la dicitura *“che fanno parte del consiglio stesso”*;
- All' articolo 135 al comma 3 sostituire la dicitura *“ al presente articolo”* con la dicitura *“alla presente sezione”*;
- All'articolo 138 comma 3 dopo la dicitura *“lo SBA”* eliminare la dicitura *“costituito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in”*;
- All' articolo 145 è inserito il comma 2bis *“2bis. Il coordinatore scientifico designa, tra i docenti in ruolo che fanno parte del comitato scientifico, un vice coordinatore incaricato della sua*

sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice coordinatore è disposta con decreto rettorale.”

- All' articolo 148 comma 4, dopo la dicitura “*lo SMA*” eliminare la seguente dicitura “ *costituito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, in*”;

- All' articolo 155 è inserito il comma 2bis “*2bis. Il coordinatore scientifico designa, tra i docenti in ruolo che fanno parte del comitato scientifico, un vice coordinatore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice coordinatore è disposta con decreto rettorale.*”;

- All' articolo 158 comma 2 dopo la dicitura “*il SID*” eliminare la seguente dicitura “ *costituito dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico in*”;

- All'articolo 165 è inserito il comma 2bis “*2bis. Il coordinatore scientifico designa, tra i docenti in ruolo che fanno parte del comitato scientifico, un vice coordinatore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice coordinatore è disposta con decreto rettorale.*”;

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione.

IL RETTORE

Prof. M:Augello